ISTITUZIONE DI ZONE DI PROTEZIONE ECOLOGICA OLTRE IL LIMITE ESTERNO DEL MARE TERRITORIALE

Art. 1

Istituzione di zone di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni

In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dall'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale e' equidistante dai punti piu' vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato di cui al comma 2.

Versione in vigore dal 18 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale
Estremi	Legge 8 febbraio 2006, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-zone-di-protezione-ecologica-oltre-il-limite-esterno/art-1-istituzione-di-zone-di-protezione-ecologica-e-fissazione-dei-limiti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it